

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 9



LA RIFORMA FISCALE

*Tutte le novità
riguardanti gli Enti del
Terzo Settore*

*Fondo progetti
interesse generale nel
terzo settore:
domande dal 16.10*

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega al Governo per la riforma fiscale (legge del 9 agosto 2023 n. 111), presentata in Parlamento il 12 luglio 2023 e licenziata con modificazioni dalle Camere il 4 agosto 2023.

Sono molteplici e diverse le disposizioni che possono interessare gli Enti del Terzo settore.

La prima riguarda la razionalizzazione della normativa fiscale degli enti del Terzo settore (Ets)

Nel testo vengono individuati i principi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega fiscale degli

Ets commerciali e di quelli non commerciali assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà.

La seconda è la revisione del sistema di imposizione sui redditi degli enti

La legge elenca i principi ed i criteri per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli ETS.

Per quanto riguarda il Terzo settore, si prevede l'introduzione di un regime speciale, in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa.

Nella Relazione di presentazione del disegno di legge delega, il Governo ha chiarito che l'intento è quello di introdurre norme volte ad attenuare il carico impositivo che potrebbe emergere a fronte dell'ingresso dell'ente o di un suo ramo nell'ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore.

In particolare, per gli enti di natura non commerciale che svolgono attività commerciali l'ingresso nel Terzo settore è possibile mutare la qualifica fiscale dell'attività svolta e trasformarla in "non commerciale", al momento dell'applicazione dei criteri del codice del Terzo settore che individua quali attività sono considerate commerciali e non (requisito legato principalmente ai ricavi e alla natura dell'attività) e ne disciplina gli effetti fiscali.


Terza Novità: Disciplina dell'Iva degli Ets

Vengono riportati principi e criteri specifici per la revisione dell'Iva, tra di essi è compresa anche la razionalizzazione della disciplina Iva degli Ets.

In particolare, tale razionalizzazione si rende necessaria a causa delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo settore che prevedono l'applicazione agli enti di natura non commerciale di talune ipotesi di esclusione ed esenzione ai fini Iva, finora previste solamente nei confronti delle Onlus.

Occorre poi considerare le disposizioni introdotte dall'art. 5, comma 15-quater del n. 146/2021 che – con decorrenza 1° gennaio 2024 – hanno modificato gli artt. 4 e 10 del dpr n. 633/1972, riconducendo nel campo di applicazione dell'Iva, in regime di esenzione, talune prestazioni di servizi e cessioni di beni rese dagli enti non profit di tipo associativo nei confronti dei propri associati e partecipanti.

In particolare, con la procedura di infrazione 2008/2010, attualmente allo stato di messa in mora complementare, è stato contestato il non corretto recepimento dell'ordinamento italiano delle esenzioni di pubblico interesse.



Nello specifico, la Commissione Europea ha eccepito allo Stato Italiano l'impossibilità di considerare escluse dal campo di applicazione dell'Iva le operazioni degli enti non commerciali a favore dei loro associati a fronte dell'aumento della quota associativa o dietro pagamento di un corrispettivo specifico.

Ai fini dell'archiviazione della citata procedura d'infrazione, si è proceduto all'adeguamento della normativa nazionale mediante l'art. 5, commi da 15- quater a 15-sexies del n. 146/2021, che rende la disciplina Iva delle operazioni effettuate da enti non commerciali a carattere associativo conforme alle indicazioni dell'art. 132 Direttiva Iva prevedendo che tali operazioni siano rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sebbene in regime di esenzione (art. 7, comma 1, lett. g).

L'entrata in vigore delle citate disposizioni è stata di recente rinviata al 1° luglio 2024.

Altra novità riguarda il graduale superamento dell'Irap

Nel testo vengono stabiliti principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

In particolare, tale processo dovrà attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Nello specifico viene prevista l'istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell'Ires, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale.

Alle Regioni dovrà comunque essere assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di Irap.

E in ultimo la norma prevede nuovi regimi agevolativi per gli Ets

In base all'art. 9, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi che mirano, tra l'altro, a semplificare i regimi agevolativi per gli Ets.

In particolare, si contempla la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono, con modalità non commerciali. Si tratta di attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà, assicurando la coerenza con le disposizioni del codice del Terzo settore e con il diritto dell'Unione Europea, nonché dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, in coerenza con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: domande dal 16.10

Il Minsitero del Lavoro informa della pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 190 del 21 settembre che disciplina il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

Ricordiamo che con Decreto n 101 del 20 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, sono stati individuati:

1. gli obiettivi generali,
2. le aree prioritarie di intervento
3. le linee di attività finanziabili

attraverso il fondo, per l'annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.

E' stato quindi adottato l'Avviso n 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell'atto di indirizzo, disciplina

- i criteri di selezione e di valutazione,
- le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
- le procedure di avvio,
- l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

